Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott.Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 23 febbraio 2012;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 66 del 2 dicembre 2011 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di MONSERRATO;

Visto il decreto di assegnazione del 27 gennaio 2012 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota 21208000, del 3 febbraio 2012, con cui il Magistrato

istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n.9/2012 del 15/2/2012, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di MONSERRATO chiede un parere in merito alla corretta interpretazione dell'art.6 comma 12 del D.L. 78/2010. In particolare richiede: **1)** *se l'Amministrazione comunale possa adottare una delibera di Giunta che, in deroga al disposto di cui all'art.6 comma 12 del dl n.78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, possa prevedere uno stanziamento per rimborso delle spese di missione superiore alla somma che risulterebbe da una rigida applicazione del disposto normativo (50% della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2009) al fine di provvedere al pagamento dei rimborsi spese conseguenti alle missioni (viaggio, vitto alloggio) effettuate dal Sindaco e dagli amministratori locali per compimento delle attività istituzionali quali: a) partecipazioni all'Assemblea Nazionale Anci; b) missioni per il reperimento di finanziamenti europei.* **2)** *quale sia l'effettiva portata della disposizione regionale ed il limite in essa contenuto.*

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di MONSERRATO ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Si rileva altresì – con le precisazioni che seguiranno - anche l'astratta ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all'attenzione della Sezione ha parzialmente ad oggetto la corretta interpretazione di misure aventi diretta incidenza sul bilancio degli Enti Locali ed afferenti alla materia della contabilità pubblica.

3. Nel merito il parere è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.

Certamente inammissibile è il quesito di cui al punto 1, riguardando una precisa scelta gestionale rimessa alle scelte discrezionali (ed all'esclusiva responsabilità) dell'Amministrazione richiedente. In proposito, per altro, si ricorda che l'art.6 del D.L. 78/2010, comma 12, prima parte, demanda alle amministrazioni locali di valutare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza delle circostanze del tutto eccezionali che consentono di sopportare spese per missioni nonostante il divieto previsto in via generale (in particolare il richiamo è, per quanto qui rileva, alle spese*"….strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico*")

4. Improcedibile è invece il quesito di cui al punto 2, avendo questa Sezione già chiarito in precedenza la portata estremamente limitata della norma regionale in esame (vedi per tutte le deliberazioni n.75/2009 e 79/2011).

La Sezione non ignora che la Regione Sardegna, ed in particolare l'Assessorato degli Enti Locali, rispondendo a specifici quesiti posti da singole amministrazioni locali ha ritenuto che sussistesse la possibilità di utilizzare le risorse del fondo unico per gli interventi richiamati nelle misure di contenimento della spesa previste dall'art.6 commi 7,8,9 e 12

del D.L. 78/2010.

Pur tuttavia, richiamandosi la specifica funzione istituzionale assegnata a questa Corte dall'art. 7, comma 8 della legge n. 131 del 2003, si ritiene di dover ribadire l'indirizzo che questa Sezione ha già più volte espresso in precedenza, ovvero che la deroga prevista dalla normativa regionale può operare, secondo corretta interpretazione normativa, solo per le somme che siano **specificamente** trasferite dalla Regione Sardegna per far fronte alle finalità espressamente indicate dall'art.6 commi 7,8,9,12 e 13 del D.L. 78/2010, con esclusione delle somme di cui al fondo unico regionale.

5. Infatti, nel richiamare le motivazioni delle precedenti deliberazioni sopra indicate, occorre anzitutto rimarcare che il fondo unico regionale, per espressa previsione normativa, è destinato alle specifiche finalità di cui alle leggi di riferimento indicate dall'art.1 della L.R. n.2/2007, essenzialmente riguardanti il mantenimento e lo sviluppo dei profili occupazionali, leggi che di seguito si elencano: L.R. n.37/1998, art.19 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione); L.R. n.25/1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); L.R. n.19/1997 art.2 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna); L.R. n.4/2000 art.24 (Legge Finanziaria 2000); L.R. n. 9/2006 (quanto ai fondi costituiti per le finalità di cui all'art.1 della medesima legge: a) sviluppo economico e attività produttive; b) territorio, ambiente e infrastrutture; c) servizi alla persona e alla comunità).

Solo in tali termini, cioè con il limite delle finalità di cui alle predette normative settoriali deve essere inteso il richiamo alle "*funzioni di propria competenza*" degli enti locali, di cui alla parte finale del comma

2 della L.R. n.2/2007. Gli enti Locali, dunque potranno utilizzare le risorse trasferite dal fondo unico in piena autonomia, ma solo nel rispetto di quelle limitate competenze loro proprie coinvolte dalle leggi di riferimento.

Per tale motivo, si deve concludere, già a livello sistematico è ben difficilmente ipotizzabile che le somme del fondo unico regionale possano essere trasferite alle autonomie locali con la specifica destinazione alle finalità di cui all'art.6, commi 6,7,8,9,12,13 del D.L.78/2010, dal momento che le stesse non sembrano costituire parte delle finalità per le quali è stato istituito (provvisoriamente) il fondo unico regionale.

6. Ma a chiudere il discorso vale senz'altro, da un lato, la natura eccezionale della disposizione regionale di deroga dell'art.2 comma 6 della L.R. n.10/2011: norma che dunque, in applicazione dei corretti canoni interpretativi, non può trovare applicazione oltre i casi espressamente previsti, senza che sia possibile una sua interpretazione estensiva od analogica.

7. Dall'altro lato non si potrà certo ignorare l'espressa menzione, nell'art.2 comma 7 della L.R. n. 10/2011, delle risorse trasferite dal fondo unico regionale. Indicazione che, argomentando *a contrario*, indica che tali risorse non sono invece rilevanti ai fini del comma precedente, dal momento che in esso non vi si effettua alcun riferimento.

Tutto ciò premesso la Sezione

D E L I B E R A

L'improcedibilità del richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono**.**

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di MONSERRATO, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2012.

IL Magistrato Relatore	IL PRESIDENTE
(Roberto Angioni)	(Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 19/03/2012

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)